

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1991

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma ERASMUS

(91/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che con la decisione 87/327/CEE ⁽³⁾, modificata dalla decisione 89/663/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha approvato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari (ERASMUS);

considerando che il 5 novembre 1990 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con i paesi dell'EFTA e il Liechtenstein, in conformità di direttive specifiche di negoziato, accordi bilaterali aventi come obiettivo la cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma ERASMUS;

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria arricchisce l'impatto del programma ERASMUS, promuove una collaborazione interuniversitaria e rafforza il livello di competenze delle risorse umane in Europa,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che stabilisce una cooperazione in materia di educazione e formazione nel quadro del programma ERASMUS.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo ⁽⁵⁾.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. M. RITZEN

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 17. 5. 1991, pag. 3.

⁽²⁾ Parere reso il 24 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.